

Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo

Veterinari

Con questo numero di Previdenza Flash ultimiamo la pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci ha impegnato per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

Un saluto

Dopo più di 10 anni e 328 numeri cessa la mia collaborazione nella redazione di Previdenza Flash.

Per decisione unilaterale della FNP regionale alla quale si è accodata la FNP di Milano si è deciso di fare a meno della mia consulenza.

Ma non preoccupatevi; il mio impegno nell'informazione previdenziale/assistenziale non verrà meno!

Ho già predisposto un altro bollettino di informazione "Previdenza semplice", pensando di farvi cosa utile e gradita.

Colgo l'occasione per augurarVi buone feste e un felice 2022.

Paolo

Veterinari

ENTE GESTORE - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari

Via Castelfidardo 41 - 00185 ROMA - www.enpav.it

CONTRIBUTI OBBLIGATORI (quanto costa la pensione)

L'ente previdenziale di riferimento per i veterinari liberi professionisti è l'ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari: la Cassa si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

Ammonta a:

- 15% del reddito professionale dichiarato l'anno precedente ai fini IRPEF, con un massimale rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT (94.100 euro per il 2020), e con un contributo minimo di 2.503,25 euro;
- 3% del reddito professionale (contributo di solidarietà), oltre i primi 94.100 euro.

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ammonta al 2% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 484,50 euro.

Sono previste riduzioni - limitatamente ai primi tre anni di iscrizione - a favore di coloro che iniziano l'attività prima dei 32 anni di età. Per coloro che si sono iscritti infatti per la prima volta all'Albo dei veterinari, con un'età anagrafica inferiore ai 32 anni di età, viene prevista un'agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (massimo 48 mesi):

- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: 33% del contributo soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (totale 24 mesi): 50% del contributo soggettivo minimo.

Il primo anno gratuito di iscrizione sarà utile ai fini del raggiungimento dell'anzianità d'iscrizione necessaria alla maturazione del diritto alla pensione.

Contributo di solidarietà

I veterinari che hanno rinunciato all'iscrizione all'ENPAV perché svolgono esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo e sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria sono tenuti al versamento di un contributo minimo di solidarietà di importo non inferiore a 226 euro annui.

La contribuzione 2020

15% reddito professionale IRPEF sino a 94.100 euro	Minimo 2.503,25 euro
3% oltre i 94.100euro	---
2% sul volume affari IVA	Minimo 484,50 euro

Contributo modulare

È prevista, la facoltà di versare un contributo annuo aggiuntivo, nella misura compresa tra il 2 e il 14% del reddito professionale per almeno 5 anni, utile per l'ottenimento di una quota aggiuntiva della pensione, calcolata con il sistema contributivo (analogo a quello dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS). Il contributo facoltativo è opzionato tramite il Modello 2 inviato dall'Ente, nel quale viene richiesto di selezionare l'aliquota da applicare al reddito professionale dichiarato nel Modello 1.

Restituzione dei contributi

Il veterinario che al compimento dei 68 anni di età cessa dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato il diritto a pensione, nel caso di un periodo di iscrizione e contribuzione inferiore a 5 anni, può richiedere il rimborso dei contributi soggetti effettivamente versati dall'1 gennaio 1991. Sulle somme da rimborsare sono dovuti interessi legali a partire dall'1 gennaio posteriore ai relativi pagamenti. Il rimborso spetta anche ai superstiti del de cuius se non aventi diritto a pensione indiretta.

Nel caso di contribuzione versata inferiore alla contribuzione dovuta, si applica una riduzione dell'importo da rimborsare di un'aliquota media calcolata applicando al debito contributivo, in modo progressivo, le seguenti aliquote per scaglioni:

- 2% per un debito contributivo fino alla metà dell'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della restituzione;
- 5% per un importo di debito superiore alla metà dell'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della restituzione e fino a due volte la medesima contribuzione;
- 10% per un importo di debito superiore a due volte l'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della restituzione.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia

Viene corrisposta al compimento del 68esimo anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione. In alternativa, può essere conseguita all'età di 70 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 25 anni di contribuzione.

Pensione di vecchiaia anticipata

Sono previste due possibilità di accesso:

- con almeno 40 anni di contribuzione e 62 anni di età;
- con almeno 35 anni di contribuzione e 62 anni di età.

In quest'ultimo caso (pensione prima di aver raggiunto 40 anni) è previsto una riduzione del trattamento pensionistico con l'applicazione coefficienti di neutralizzazione (si veda misura della pensione).

Pensione di inabilità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di iscrizione all'Ente (si prescinde dall'anzianità contributiva in caso di infortunio). Richiesto il riconoscimento di uno stato di salute che escluda la capacità all'esercizio della professione in maniera totale e permanente (100%).

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di 35, qualora il richiedente non disponga di redditi extra professionali superiori a 12.900 euro annui (per il 2020), risultanti dalla media dei redditi del triennio antecedente alla domanda di pensione. Dopo la concessione della pensione di inabilità è possibile rimanere iscritti all'Albo Professionale dei Veterinari, nel cui caso il pensionato di invalidità è obbligato a versare il contributo soggettivo minimo in misura ridotta al 50% e, nel caso in cui prosegua nell'esercizio della professione, dovrà versare i contributi in autoliquidazione. In questo modo l'assicurato acquisirà il diritto a trasformare la propria pensione in quella di vecchiaia, eventualmente anticipata, al momento del raggiungimento dei relativi requisiti.

Pensione di invalidità

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contribuzione (si prescinde dall'anzianità contributiva in caso di infortunio). Viene richiesto il riconoscimento della perdita di invalidità minima del 66,67%.

La misura della pensione è pari all'80% di quella prevista per l'inabilità.

Pensione ai superstiti

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, quella indiretta spetta ai superstiti del professionista, iscritto all'Ente da almeno 5 anni al momento del decesso. Per le pensioni indirette l'integrazione contributiva viene calcolata integrando fino al numero di dieci gli anni disponibili con anni assoggettati convenzionalmente al contributo soggettivo minimo.

Aventi diritto

I superstiti beneficiari sono il coniuge, il coniuge separato o divorziato titolare di assegno alimentare o di mantenimento e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto).

Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

DECORRENZA E MISURA DELLE PENSIONE

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti dell'età e dell'anzianità contributiva. La pensione di vecchiaia anticipata, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda in presenza dei requisiti prescritti. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

Misura della pensione

A decorrere dall'anno 2016 il calcolo della pensione verrà effettuato considerando i migliori 25 redditi professionali dichiarati durante l'intera vita contributiva, con un aumento progressivo, di anno in anno, del numero di redditi dichiarati utilizzati per la media, fino ad arrivare a considerare i migliori 35 anni nel 2025. Per il calcolo della media dei redditi professionali si considera il reddito professionale dichiarato fino a concorrenza dell'importo massimo di 90.000 euro. Qualora il reddito professionale dichiarato sia inferiore a quello convenzionale, di cui all'art. 5, comma 2 (14.350 euro), ovvero sia pari a zero ai fini del calcolo della media verrà utilizzato detto reddito convenzionale, per ciascun anno di riferimento. I contributi del 2% di solidarietà e quello facoltativo costituiscono il montante individuale da trasformare in trattamento pensionistico attraverso la moltiplicazione per i coefficienti di trasformazione contenuti [nella Tabella A allegata al Regolamento ENPAV](#).

Se la media dei redditi è superiore a 22.100,00 euro la percentuale dell'1,5% si riduce progressivamente secondo i seguenti scaglioni:

- 1,45% per lo scaglione di reddito superiore a 22.100,00 euro fino a 43.700,00 euro;
- 1,20% per cento per lo scaglione di reddito superiore a 43.700,00 euro fino a 92.600 euro.

L'importo annuo delle pensioni non può essere inferiore a 6.062 euro, cifra rivalutata annualmente. Alla pensione di vecchiaia anticipata liquidata con anzianità inferiore a 40 anni si applicano i seguenti coefficienti di riduzione: (esempio: a 68 anni si ha il 100% della pensione)

Coefficienti di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati

Età	35	36	37	38	39	40
62	72,1%	77,1%	82,4%	88,5	93,8%	100%
63	71,5%	76,6%	82%	87,7%	93,7%	100%
64	76,1%	76,1	81,65	87,4%	93,5%	100%
65	81,1%	81,1%	81,1%	87,15	93,4%	100%
66	86,7%	86,7%	86,7%	86,7%	93,2%	100%
67	93%	93%	93%	93%	93%	100%
68	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rendita Pensionistica

Coloro i quali al compimento dei 68 anni di età hanno accantonato non meno di 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione all'ENPAV successivi all'1 gennaio 1991, ma non hanno raggiunto i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, possono richiedere, previa cancellazione dall'ENPAV la corresponsione di una rendita pensionistica calcolata secondo il metodo contributivo.

La rendita pensionistica può essere richiesta anche dai superstiti non aventi diritto alla pensione indiretta.

Nel caso di contribuzione accantonata inferiore alla contribuzione dovuta, si applica una riduzione del montante contributivo secondo la seguente progressione:

- 2% per un importo di debito contributivo fino alla metà dell'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della rendita;
- 5% per un importo di debito superiore alla metà dell'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della rendita e fino a due volte la medesima contribuzione;

- 10% per un importo di debito superiore a due volte l'intera contribuzione minima dovuta nell'anno di richiesta della rendita.

Cumulo gratuito

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese, dall'1 gennaio 2017, le Casse libero-professionali iscritte ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni e non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della finestra mobile);
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione.

A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto della finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata "per formazione progressiva", con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

L'ENPAV ai fini della misura della pensione pro quota prenderà in considerazione esclusivamente i periodi di iscrizione e contribuzione maturati presso l'Ente, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni, applicando il metodo di calcolo di cui all'art.21 del R.A. allo Statuto. La media dei redditi per il calcolo della pensione pro quota sarà effettuata esclusivamente sugli anni di effettiva iscrizione e di contribuzione presso l'ENPAV. Detto

periodo contributivo sarà rilevante anche per determinare la eventuale integrazione contributiva di cui all'art 49 del R.A allo Statuto ENPAV.

Previdenza.flash

Notizie e approfondimenti su Previdenza e Assistenza a cura della FNP CISL Lombardia

testi di Salvatore Martorelli e Paolo Zani



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"